

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E  
SECONDA FASCIA**

Emanato con D.R. n. 15673 del 29 maggio 2017  
Pubblicato all'Albo-on line dell'Ateneo il 7 giugno 2017  
In vigore dall'8 giugno 2017

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA  
DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

**Titolo I – Norme generali**

**Art 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.3.2005.

**Art. 2**

**Programmazione e copertura finanziaria**

1. La chiamata dei professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo. Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare all'Università apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Il Dipartimento, sulla base della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, di approvare la proposta di copertura di posti di professori di prima e seconda fascia.

3. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:

- a) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
- b) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
- c) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005.

4. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29.7.2011, n. 336 e del D.M. 12.6.2012, n. 159, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la struttura di riferimento;
- d) la sede di servizio;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno scientifico e didattico;
- f) le modalità di reclutamento secondo quanto previsto dal precedente comma 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;
- h) gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010;
- i) nel caso di svolgimento di attività assistenziali in ambito convenzionale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste, della struttura sanitaria e unità operativa dove l'attività verrà svolta in base agli impegni assunti con la struttura sanitaria interessata.

5. In caso di svolgimento di procedura di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2:

- a) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. Nei limiti definiti della programmazione triennale e dei vincoli di legge e finanziari, Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assegna e istituisce i posti di prima e seconda fascia ai Dipartimenti, indicando le connesse procedure di copertura.

## **Titolo II – Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, della Legge 240/2010)**

### **Art. 3**

#### **Procedura di selezione**

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato **all'Albo on-line**, sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29.7.2111, n. 336 e del D.M. 12.6.2012, n. 159, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- g) i diritti e i doveri del professore;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste e della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- n) previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia mai stato professore di prima o seconda fascia in una Università italiana, o non abbia ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998.

### **Art. 4**

#### **Requisiti per la partecipazione**

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 5**

#### **Commissione**

1. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ricasazione dei Commissari da parte dei candidati.

Se la causa di ricasazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori di prima fascia o dirigenti di ricerca, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo comunque appartenenti al settore concorsuale o macrosettore oggetto della selezione o da stranieri appartenenti a ruoli equivalenti e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali diversi tra loro.

La determinazione del numero effettivo dei commissari è rimessa al Dipartimento proponente anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.

3. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore sentito il senato accademico tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno doppio rispetto al numero di commissari esterni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae.

4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici.

7. Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

8. Non possono far parte della Commissione coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura di cui sopra.

## **Art. 6**

### **Svolgimento della procedura**

1. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri per la valutazione dell'attività didattica, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.

2. Al termine delle valutazioni di cui al comma 1 è prevista, per i soli candidati indicati all'art. 3, comma 2, lettera n), una lezione, che si dovrà svolgere in seduta pubblica, su argomenti inerenti le aree tematiche oggetto del bando. Ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque argomenti proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che sarà oggetto della lezione. La lezione dovrà svolgersi 24 ore dopo la scelta della tematica. La prova didattica concorre alla valutazione complessiva dei candidati che la sostengono.

3. Le Commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

## **Art. 7**

### **Termini del procedimento**

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 4 mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati sul sito di Ateneo.

5. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

#### **Art. 8**

##### **Chiamata del candidato**

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. Il Consiglio di Amministrazione, per le sole chiamate dei professori di prima fascia, subordinerà la stessa al soddisfacimento dei requisiti indicati nella delibera n. 132/2016 dell'ANVUR fatta salva la sostituzione del punto b. V della delibera con il requisito "aver ricoperto incarichi gestionali di particolare rilevanza dal punto di vista tanto qualitativo quanto quantitativo negli Atenei di provenienza".
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non approvi la chiamata, il Dipartimento interessato, non potrà richiedere nei due anni successivi la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

#### **Titolo III – Chiamata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005)**

#### **Art. 9**

##### **Svolgimento della procedura**

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma, 9, della Legge 230/2005.

#### **Titolo IV – Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5, della Legge 240/2010)**

#### **Art. 10**

##### **Indizione della procedura di valutazione**

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 i titolari di contratto da ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 vengono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata dal Senato Accademico, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal Dipartimento interessato; in caso di esito positivo la proposta di chiamata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Titolo V – Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6, della Legge 240/2010)**

#### **Art. 11**

##### **Indizione della procedura di valutazione**

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, e nell'ambito della programmazione triennale il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, procedure di valutazione individuale, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali stabiliti dal D.M. 4.8.2011, n.344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010. La delibera deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un avviso pubblicato all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di quindici giorni.
3. Non possono partecipare alla valutazione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La valutazione è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato, la cui composizione è disciplinata dall'art. 5. A parziale deroga di quanto disposto all'art. 7 del presente regolamento, la Commissione completa i suoi lavori entro due mesi dalla nomina.
5. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.
6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato bandito il posto.
7. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
8. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line.